

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 789)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(COPPO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1973

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1,
concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 31 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1973, l'elevazione dei massimali retributivi per il contributo degli assegni familiari prevedendo contestualmente la possibilità di ridurre dalla stessa data le aliquote contributive.

Nel momento in cui ogni sforzo deve essere inteso a favorire la ripresa economica del Paese, si pone la necessità di evitare ai settori produttivi un incremento degli oneri sociali. A questo scopo, con il presente provvedimento, si dispone correlativamente all'aumento dei massimali una riduzione proporzionale delle aliquote contributive.

Con i nuovi massimali, l'attuale gettito contributivo può ottenersi mediante una riduzione delle vigenti aliquote contributive del 15,40 per cento per il credito e del 15 per cento per gli altri settori, rispettivamente, al 12,85 per cento ed al 12,50 per cento. Per il settore tessile, in favore del quale l'articolo 20 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101,

prevede un'aliquota ridotta al 10 per cento, si dispone, analogamente a quanto fatto per gli altri settori, una proporzionale riduzione in base alla quale il contributo risulta determinato all'8,35 per cento.

Poichè la gravissima situazione deficitaria degli enti di malattia rende necessario mantenere agli enti stessi il contributo previsto dalla citata legge n. 1034 del 1970, con il presente decreto-legge si dispone che, fino all'attuazione della riforma sanitaria, la Cassa unica per gli assegni familiari continui ad erogare il contributo suddetto che, tenuto conto dell'aumento dei massimali, è stato stabilito nella misura del 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili.

Con lo stesso provvedimento (articolo 2) si dispone, al fine di attuare un miglior assetto delle gestioni previdenziali in vista dell'ulteriore evoluzione del sistema, il trasferimento dell'onere delle quote di maggiorazione delle pensioni a carico del « Fondo pensioni lavoratori dipendenti », stimabile

intorno ai 550 miliardi per il triennio 1973-1975, alla Cassa unica per gli assegni familiari la cui funzione è proprio quella di corrispondere ai lavoratori trattamenti integrativi per carichi familiari. Non vi è dubbio che fra tali trattamenti debbano comprendersi le quote di maggiorazione delle pensioni espressamente equiparate, con legge 30 aprile 1969, n. 153, agli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'industria. Tale trasferimento consente, fra l'altro, una più realistica visione tra mezzi impiegati e fini da raggiungere.

Allo scopo di evitare che il nuovo onere posto a carico della Cassa unica per gli as-

segni familiari possa turbarne l'equilibrio finanziario, si dispone, contestualmente, che una somma pari allo 0,35 per cento ed allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili, rispettivamente nelle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria, sia annualmente devoluta dalle relative gestioni alla Cassa suddetta.

La necessità di mantenere anche dopo il 31 dicembre 1972 il concorso finanziario della Cassa unica per gli assegni familiari a favore degli enti di malattia interessati ha imposto l'emanazione del decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, contenente disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari.

ALLEGATO

Decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19, del 23 gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

RITENUTA la necessità ed urgenza di mantenere fermo, anche dopo il 31 dicembre 1972, il concorso finanziario della Cassa unica per gli assegni familiari a favore degli enti di malattia nonchè di adeguare le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli assegni familiari in relazione ai nuovi massimali retributivi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 la misura del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è ridotta al 12,50 per cento ed al 12,85 per cento delle retribuzioni imponibili, rispettivamente, per i datori di lavoro di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari all'8,35 per cento delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 2,50 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.

Della somma di cui al precedente comma, una quota, pari a lire 25 miliardi annui, è versata alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante è corrisposto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvede a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti sono effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'onere per la corresponsione delle quote di maggiorazione delle pensioni erogate dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Con la stessa decorrenza le gestioni delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria trasferiscono alla Cassa unica per gli assegni familiari una somma annua pari, rispettivamente, allo 0,35 per cento ed allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà nello stesso giorno della pubblicazione presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1973.

LEONE

Visto: *Il Guardasigilli*

GONELLA

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI